

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2213)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 aprile 1967 (V. Stampato n. 139)*

d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e VERONESI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 maggio 1967*

Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma e degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni della legge 31 maggio 1900, n. 211, del regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, della legge 18 giugno 1908, n. 286, e del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, nella parte in cui fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il Pio Istituto di Santo Spirito e gli Ospedali riuniti di Roma e gli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma hanno facoltà di ripetere dai comuni domicilio di soccorso il rimborso delle spese sostenute per i degenti poveri.

Per i degenti poveri per i quali non fosse accertabile il domicilio di soccorso l'onere delle spedalità rimane a carico dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, sono estese al Pio Istituto di Santo Spirito e agli Ospedali riuniti di Roma e agli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.